

N. R.G. 9972/2018



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

**Sezione Specializzata per l'Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
Cittadine dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente
Patrizia Fantin	Giudice rel/est.
Mauro Liberti	Giudice

Visti gli atti e i documenti di causa,
all'esito della riserva assunta in data 14.05.2019 pronunzia il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al numero sopra emarginato promosso

da

(C.F. - CUI) con l'avv. VILLANTE CHIARA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

*

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierna parte ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale deducendo davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, al cui verbale si rinvia, in particolare i seguenti fatti:

- di essere nato il a Kumasi Tafo – Ghana e di aver ivi sempre vissuto sino al suo espatrio;
- di avere nel proprio paese ancora il padre e 6 fratelli mentre la madre era deceduta;
- di avere anche una moglie e due figli;
- di essere musulmano sunnita;
- di aver studiato per 12 anni e aver lavorato come meccanico d'auto;
- di aver aderito nel 2014 ad un gruppo musulmano denominato Ahli Sunna, di cui faceva parte già precedentemente il padre, allo scopo di aiutare i musulmani;
- di aver lasciato il proprio paese per motivi legati ad un cimitero in quanto all'interno vi lavoravano sia cristiani che musulmani ed essendo molto grande ognuno aveva la sua parte, ma il re del villaggio – Nana Argen Fronpong di religione cristiana - voleva vendere una parte del terreno del cimitero anche ad altre persone ed il suo gruppo non era d'accordo perché quella terra era destinata alla sepoltura;
- era nato uno scontro tra i due gruppi perché il gruppo del re del villaggio aveva detto che i musulmani non avrebbero più potuto lavorare nel cimitero;
- durante gli scontri era intervenuta anche la polizia, ferendolo con un colpo d'arma da fuoco ad un piede;
- il sindaco non aveva permesso di portare i feriti in ospedale perché i partecipanti agli scontri dovevano essere arrestati;
- era perciò tornato a casa in taxi ma appena entrato aveva sentito alla radio che tutti i partecipanti dovevano essere arrestati perciò il giorno dopo il padre gli aveva suggerito di scappare a Tamale;
- la notizia era giunta anche a Tamale e, pertanto, era espatriato il 3 febbraio 2016, attraversando Burkina Faso, Niger e Libia, dove aveva subito alcuni mesi di detenzione prima di riuscire ad imbarcarsi per l'Italia nel marzo 2017;
- sapeva che avevano arrestato 4 persone e che queste si trovavano ancora detenute”;
- non c'era stato un processo a suo carico perché era scappato;
- di non poter tornare in Ghana perché temeva di essere arrestato;
- i suoi familiari, con cui era in contatto, gli avevano detto di non tornare perché quelli che erano stati arrestati dovevano scontare 5 anni di prigione;
- la polizia non era andata dai suoi familiari a consegnare alcun documento/avviso a suo carico in quanto non sapeva dove abitava ma conosceva solo il luogo dove lavorava.

La Commissione Territoriale (CT) rigettava la domanda di protezione internazionale e non ravvisava i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 TU immigrazione, ritenendo che le dichiarazioni del richiedente, scolarizzato avendo frequentato 12 anni di scuola, non fossero sufficientemente circostanziate oltre ad essere piuttosto incoerenti in merito alla vicenda che l'avrebbe indotto all'espatrio nel febbraio 2016; che in particolare le dichiarazioni rese circa l'appartenenza al gruppo Ahli Sunna risultavano del tutto superficiali e scarsamente plausibili; che altrettanto generico e lacunoso appariva quanto riferito

circa lo scontro verificatosi a Old Tafo il 2 febbraio 2016, in cui il richiedente sarebbe stato coinvolto in modo diretto e ferito dalla polizia con un colpo di arma da fuoco, e che dette dichiarazioni erano inoltre scarsamente coerenti a livello esterno con le notizie reperibili in internet; che pertanto tale racconto non appariva scaturire da un'esperienza realmente vissuta dal richiedente in prima persona.

Non ravvisava, quindi, la sussistenza di un timore fondato in caso di rientro riconducibile ad alcuno dei motivi di cui all'art. 1 a della Convenzione di Ginevra, né situazioni tali da comportare un danno grave ed effettivo, ai sensi della definizione di protezione sussidiaria di cui alle lettere a), b) dell'art. 14 D.Lgs 251/2007

Evidenziava infine che nella zona di provenienza del richiedente non era in atto un conflitto armato o una situazione di violenza indiscriminata configuranti i presupposti di cui alla lett. c) art. 14 D.lgs 251/2007

Avverso tale provvedimento, notificato in data 30.05.2018, l' _____ proponeva ricorso, contestando le motivazioni poste dalla Commissione a fondamento del provvedimento di diniego. Il difensore evidenziava l'attendibilità, la coerenza e specificità del racconto narrato dal richiedente indicando a riscontro alcune fonti internazionali reperibili su internet e pertanto il rischio effettivo del ricorrente di essere arrestato ed incarcerato.

Invocava quindi il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione dell'asserito pericolo in caso di rimpatrio *"di subire un processo non equo, di essere condannato e di spiare la propria pena in carceri dove sussistono condizioni degradanti e si commettono gravi violazioni di diritti umani e della dignità delle persone"* In via gradata il riconoscimento della protezione umanitaria e da ultimo il diritto all'asilo politico, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Costituzione.

La Commissione Territoriale si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso senza effettuare difese ed allegando documentazione.

Il Pubblico Ministero ritualmente notiziato del procedimento non presenziava all'udienza, né faceva pervenire conclusioni.

All'esito dell'udienza tenutasi il 14.05.2019, previa audizione del ricorrente, il Collegio riservava la decisione.

*

Innanzitutto si osserva che del tutto correttamente non è stata formulata domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato in quanto dalle allegazioni del ricorrente complessivamente considerate non si rinviene alcun elemento riconducibile ai motivi di persecuzione indicati nell'art. 8 del D. Lvo 251/07 atteso che gli scontri narrati benchè vedano fronteggiarsi cristiani da un lato e musulmani dall'altro, non sono riconducibili alla religione ma alla spartizioni di un terreno precisamente quello all'interno di un cimitero ed il timore espresso dal ricorrente in caso di rimpatrio non afferrisce a motivi religiosi ma a quello di essere arrestato e di dover finire in carcere.

Passando quindi alla domanda svolta in via principale reputa il Tribunale che la stessa meriti accoglimento, essendo sussistenti dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett b) d.lgs. n. 251/2007, non potendosi condividere il giudizio di genericità, non plausibilità e di incoerenza del racconto con le fonti esterne incoerenza, posto dalla CT a base del proprio diniego.

L'intero racconto, anche a seguito delle precisazioni fornite in udienza, trova invece puntuale conferma nelle fonti consultate dal Collegio (peraltro in parte indicate dalla stessa CT v.

<https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/regional/dossier.php?ID=367>) dalle quali risulta che il conflitto ha avuto inizio dopo che alcuni giovani, per ordine del capo Tafo, avevano abbattuto una recinzione eretta dai musulmani per proteggere il cimitero e perciò quest'ultimi si sono armati di bastoni, machete e altre armi rozze ed hanno attaccato i giovani che avevano tirato giù il recinto. vedasi i seguenti link:

<https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/regional/Chief-Imam-in-Tafo-over-bloody-riots-415034> in cui si legge che

Chief Imam Sheikh Usman Nuhu Sharabutu is in Old Tafo in the Ashanti Region to help bring peace between the Tafo Muslim community and traditional authorities in the area.

Skirmishes between the two led to the death of, at least, one person on Wednesday February 10.

The conflict started after some young men, on the orders of the Tafo Chief, pulled down a fence erected by the Muslims to hedge the cemetery from encroachment.

Young Muslim youth armed themselves with cudgels, double-edged machetes and other crude weapons and attacked the young men who pulled down the fence.

Several cars were vandalised, while a bank, a Mosque and six churches were set ablaze amidst riots and gunfire. Military and police officers had to be deployed to the area to maintain peace. A dusk-to-dawn curfew was also imposed to forestall reprisal attacks and an escalation of the violence.

The Chief Imam is intervening with his presence to urge the Muslim youth to remain calm and live with their neighbours in peace.”;

nonché <http://www.myjoyonline.com/news/2016/February-10th/one-dead-several-others-injured-in-kumasi-old-tafo-clash.php>

in cui traducendo in italiano si legge quanto segue: **“Scontri sanguinosi a Old Tafo; coprifuoco imposto**

A Old Tafo è stato imposto il coprifuoco nella regione Ashanti dopo gli scontri tra giovani musulmani e autorità tradizionali su un pezzo di terra.

Funziona dalle 18:00 alle 06:00 ed è stato imposto dal Consiglio di sicurezza regionale e confermato a Joy News dal capo dell'esecutivo del capo della Kumasi Metropolitan Assembly (KMA) Kojo Bonsu.

Una persona è stata confermata morta e molti altri sono rimasti feriti nei violenti scontri tra giovani musulmani e alcuni giovani della città che stanno sostenendo le autorità tradizionali.

Un uomo di 30 anni fu ucciso da un agente di sicurezza e fu portato di corsa all'ospedale governativo di Tafo. In seguito è stato trasferito a KATH dove è morto.

I colpi di arma da fuoco hanno riverberato le strade travagliate di Old Tafo nella capitale regionale dell'Ashanti, Kumasi dopo l'esplosione di violenza nel pomeriggio di mercoledì.

Maneggiando machete, mazze, coltelli e martelli, irati giovani musulmani che sostenevano di combattere un jihad, violentemente e indiscriminatamente assalivano chiunque trovassero per strada. Il vandalismo e la distruzione furono scatenati da disaccordi su un pezzo di terra presso l'Old Tafo Cemetery.

Il ricorrente in udienza ha precisato in modo dettagliato e senza incertezze che il lavoro di cui aveva parlato avanti alla CT riguardava la costruzione di un muro di recinzione attorno al cimitero e che gli scontri erano iniziati quando il re del villaggio era arrivato con altre persone per demolirlo (“D. perché ha detto che impiegavano due anni per completare il lavoro, può spiegare? R. dovevo finire questo tipo di lavoro, dovevamo costruire un muro e non è ancora finito. D. ci spiega esattamente cos'è successo il giorno in cui è stato ferito? R. stavo lavorando sul muro, è arrivato il

re del villaggio che ci ha detto di non farlo perché appartiene ai cristiani, poi hanno incominciato a litigare con il re che è tornato con sei poliziotti che ci hanno picchiato, io sono stato colpito perché ero davanti. D. come è fatto questo muro? R. Il muro è di cemento, il cimitero è molto grande, il doppio di quello di Brescia, e stavamo facendo un muro attorno al cimitero ... D. hanno attaccato il capo villaggio solo perché ha detto di smettere di lavorare? R. ci ha detto di fermarci, ed è venuto con la gente per demolire il muro, allora è iniziato il problema ADR hanno incominciato a demolirlo”).

Il ricorrente ha anche fornito una spiegazione plausibile di come sia riuscito a scappare benché ferito al piede e del perché non fosse andato in ospedale a farsi curare (“D. come ha fatto a scappare visto che era stato ferito e la polizia poteva facilmente fermarla? R. mi hanno preso i musulmani e mi hanno portato in ospedale D. ma come hanno fatto i suoi amici a sottrarlo alla polizia? R. c’erano tre poliziotti però c’erano altri musulmani che sono intervenuti, e siccome i poliziotti erano pochi e i musulmani erano di più, se ne sono andati, mi hanno portato in ospedale D. ma è entrato in ospedale? R. non sono entrato in ospedale, perché i musulmani mi hanno detto che se entravo mi avrebbero arrestato”).

La coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del ricorrente inducono pertanto a ritenere i medesimo attendibile.

Orbene, posto quanto sopra, deve osservarsi che in caso di rimpatrio il ricorrente subirebbe un grave danno ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, lett b) d.lgs. n. 251/2007, poiché il medesimo, rischierebbe di essere condannato, quantomeno in concorso, per plurimi reati quali quelli contemplati dalle sezioni. 196 e ss. Codice penale del Ghana (rivolta) e 206 (detenzione di armi offensive), e quindi si troverebbe ad essere ristretto in condizioni carcerarie estremamente dure e tali da integrare il trattamento inumano e degradante ai sensi della norma citata rilevato che la sezione 296 del codice di procedura penale del Ghana prevede al comma 6 che la pena detentiva debba essere accompagnata anche dai lavori forzati: “(6) *A term of imprisonment shall be with hard labour unless, in the case of a sentence of less than three the Court otherwise directs*”

(cfr. i seguenti link <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gh/gh011en.pdf> e https://www.ecoi.net/en/file/local/1149388/1504_1217428381_criminal-code-amendment-act.pdf)

Inoltre i Report internazionali consultati ritengono che le condizioni nelle carceri del Ghana siano molto dure, con privazione di cibo e medicinali e tali da porre in pericolo la vita dei prigionieri. Gli osservatori delle Nazioni Unite hanno definito che il sovraffollamento delle carceri ghanesi è allarmante e che avvengono episodi di abusi fisici sui detenuti da parte delle guardie e degli altri prigionieri oltre ad essersi verificati molti decessi.

Così il Report de United States Department of State - Country Report on Human Rights Practices 2017 – Ghana: “...*Prison conditions were generally harsh and sometimes life threatening due to physical abuse, food shortages, overcrowding, inadequate sanitary conditions, and lack of medical care. Physical Conditions: Ghana Prisons Service statistics available in August indicated that it held 13,597 prisoners (13,437 men and 160 women) in prisons designed to hold 9,875. Although authorities sought to hold juveniles separately from adults, there were reports of detainees under age 18 being held with adults at Nsawam Prison. Pretrial detainees were housed in the same facilities as convicts but generally in separate cells, although due to overcrowding in convict blocks, Nsawam Prison began housing some convicts in blocks designated for pretrial detainees. A facility dedicated for housing pretrial detainees was under construction adjacent to Nsawam Prison. The Prisons Service held women separately from men. No prison staff specifically*

focused on mental health, and officials did not routinely identify or offer treatment or other support to prisoners with mental disabilities. In his 2013 visit, UN Special Rapporteur Mendez characterized prison overcrowding as “alarming.” Some cellblocks in Nsawam Prison contained 115 convicted prisoners sharing a space of approximately 415 square feet. The pretrial detention sections were often even more congested, with cells so overcrowded (40 in a cell designed for four) prisoners were lying head to toe in a fetal position. Prisoners in Sekondi Prison slept in shifts, sitting up, due to lack of space. Many prisoners slept on the floor without a mattress, mat, or blanket. In his follow-up assessment in 2015, Mendez observed no improvements in these prison conditions. A visit in September indicated severe overcrowding, inadequate medical care, and poor sanitation remained problems at Nsawam Prison. Although the government continued to reduce the population of individuals in pretrial detention, dropping 21.9 percent from October 2016 to September 2017, overcrowding remained a serious problem, with certain prisons holding approximately two to four times more prisoners than designed capacity. Special judicial hearings at the prisons under the Justice for All program through October resulted in the discharge of 46 pretrial detainees and the granting of bail to an additional 152. The government reported 29 deaths in custody through September. Causes of death included severe anemia, pulmonary tuberculosis, septicemic shock, gastrointestinal bleeding, and acute abdominal partial intestinal obstruction. UN Special Rapporteur Mendez reported guards and other prisoners physically abused prisoners. Prison guards sometimes allegedly used caning to enforce prison rules, carried out usually by “black coats,” a term referring to model prisoners. While the government acknowledged the existence of “black coats,” it denied it gave them special powers or allowed them to exercise disciplinary functions. There were no reports of prison guards or “black coats” abusing prisoners during the year. The government prosecuted five prisoners in Western Region suspected of killing a fellow prisoner in police detention in March. While prisoners had access to potable water, food was inadequate. Meals routinely lacked fruit, vegetables, or meat, forcing prisoners to rely on their families to supplement their diet. The Prisons Service facilitated farming activities for inmates to supplement feeding. The Prisons Service received five tractors and accessories to further supplement farming activities and was preparing to establish additional farm prisons in the Ashanti Region. Officials held much of the prison population in buildings that were originally colonial forts or abandoned public or military buildings, with poor ventilation and sanitation, substandard construction, and inadequate space and light. The Prisons Service periodically fumigated and disinfected prisons, but sanitation remained poor. There were not enough toilets available for the number of prisoners, with as many as 100 prisoners sharing one toilet, and toilets often overflowed with excrement. Medical assistants, not doctors, provided medical services, and they were overstretched and lacked basic equipment and medicine. All prison infirmaries had a severely limited supply of medicine. Prisons did not provide dental care. Prison officials referred prisoners to local hospitals to address conditions prison medical personnel could not treat on site. To facilitate treatment at local facilities, the Prisons Service continued to register inmates in the National Health Insurance Scheme. The Ankaful Disease Camp Prison held three prisoners with the most serious contagious diseases. Religious organizations, charities, and private businesses and citizens often provided services and materials, such as medicine and food, to the prisons. Some organizations reported administrators at the prisons demanded bribes before permitting them to enter.

A study released in 2016 found that as of 2011, 1.6 percent of prisoners in Kumasi, Nsawam, and Sunyani prisons were persons with disabilities, although mental disabilities were likely underreported. Although persons with disabilities reported receiving medicine for chronic ailments

and having access to recreational facilities and vocational education, the study found the design of the prisons disadvantaged persons with disabilities, as they had to compete with other prisoners for access to health care and recreational facilities.”; in <https://www.ecoi.net/en/document/1430140.html>).

Di analogo tenore il report di Amnesty International - 2017/18 - The State of the World's Human Rights - Ghana (“*Concerns were raised around unfair trials and poor prison conditions for people on death row, as well as the shackling of people with psychosocial disabilities. ...*”); <https://www.ecoi.net/en/document/1425372.html>).

Alla luce di quanto precede deve essere riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 251/2007 non ritenendo il Collegio che nel caso di specie sia applicabile la disciplina delle cd. cause ostative di cui al combinato disposto degli artt. 10 e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 in quanto i reati come sopra non rientrano nelle specifiche ipotesi contemplate dai predetti articoli, né le pene relative ai reati come sopra ipotizzati sono puniti dalla nostra legge con pene non inferiori nel minimo a 4 anni o nel massimo a 10 anni.

L'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento delle domande subordinate.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è l'amministrazione statale, sicché l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento in favore di se stessa (v. Cass. ordinanza n. 5819 del 09/03/2018)

*

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa così provvede:

1. accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a (C.F. - CUI) la protezione sussidiaria sub art. 14 lett. b) D. Lgs 251/2007;
2. dispone che il presente decreto sia notificato alla ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia sezione di Brescia;
3. nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 14.05.2019

Il Presidente

dott. Mariarosa Pipponzi